

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 16 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/7 CC NAS RG del 07.01.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/7 del 07.01.2016, ore 16:30, redatto, presso gli uffici dei Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CARUSO Vincenzo, in riferimento all'ispezione di carattere igienico-sanitario eseguita in data 06.01.2016, ore 09:30, unitamente al Brig. Sebastiano, presso la Casa di riposo per anziani, sita a Modica in C.so Umberto I° n.° 1 - 5° Piano, gestita dal Titolare Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nata a Ragusa il 31.08.1985 e residente a Modica in C.so Umberto I - 5° Piano;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico della stessa, nella qualità di Titolare della Casa di riposo, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del novembre 2007, n.° 193 per *“avere attivato un laboratorio produzione pasti per gli ospiti della casa omettendo di presentare la prescritta D.I.A. o S.C.I.A. alla competente ASP di Ragusa”*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla data del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 21.01.2016, ore 15:07, dai militari della Stazione Carabinieri di Modica nelle mani della Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nella sua qualità, la quale non ha fornito alcuna dichiarazione, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. di notificare la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi, presentati dalla ricorrente Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nella qualità di Titolare della Casa di riposo, sita in Modica, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° 2016/7 del 22.02.2016;

Accertato che risulta agli atti precedente verbale n.° 2014/97 CC NAS RG del 07.05.2014, per il quale è stata emessa la sanzione da questa ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia, Ordinanza - Ingiunzione n.° 43 del 30.07.2014 notificata alla stessa in data 04.07.2014, come da avviso di ricevimento, per la quale è stata concessa la sanzione con il pagamento di una sola rata.


Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP di Ragusa, prot. gen. n.° E-0007105 del 16.03.2016, in cui lo stesso dichiara *stante la palese ammissione della responsabilità della sig.ra Chiaramonte Adriana, la quale chiede di essere ammessa al beneficio dell'art. 18, L. 689/81, di esprimere il NULLA OSTA da parte dell'Ufficio;*

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone la registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare per consentire alle autorità competenti di effettuare efficaci i controlli ufficiali a tutela della salute pubblica.

Detta norma, nell'individuare l'*ambito di applicazione* della stessa, all'art. 1 comma 2, indica espressamente gli ambiti esclusi dalla applicazione della normativa comunitaria in questione ove non sono indicate espressamente quelle in esame o, comunque, ambiti a queste strutture riconducibili.

Specificatamente all'art. 6, comma 2, del Regolamento medesimo si legge che *“ogni operatore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa”*.



stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento”.

La ricorrente nelle proprie memorie difensive dichiara di non utilizzare il laboratorio (cucina) per la produzione di pasti agli ospiti, fornendosi direttamente presso ditte esterne, di cui comunque omette di allegare eventuale contratto di fornitura, per dimostrare la veridicità di tale affermazione.

Altresì asserisce che, a causa della decisione di cessare la suddetta attività per il 31.12.2015, aveva fornito pasti con la ditta, vedendosi successivamente costretta, in seguito al rinvio della chiusura meccanica della cucina, a richiedere ai familiari degli anziani ospiti, ad attivare la cucina della Casa di riposo per la preparazione dei medesimi.

Pertanto richiamata la normativa europea sull'obbligo di presentazione della D.I.A. o S.C.I.A. alla competente prima di avviare un laboratorio di produzione pasti, nella fattispecie di preparazione pasti per gli ospiti, le motivazioni addotte da parte della ricorrente Sig.ra Chiaramonte Adriana, nella sua qualità, per gli ospiti, l'illecito, non possono considerarsi come esimenti alla violazione medesima, anche in considerazione del fatto che, ove nell'organizzazione di un'attività, si aggiunge la preparazione dei pasti per gli ospiti, quest'attività non potrà che essere regolata dalla normativa di riferimento che è quella comunitaria citata.

Tuttavia la ricorrente, pur contestando la violazione ed asserendo nei propri scritti che la chiusura della struttura avrebbe di fatto annullato la violazione compiuta, ammette implicitamente la violazione chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale e la rateizzazione della stessa per gravi problemi economici.

Per i motivi sopra esposti, visto il parere favorevole del Comando NAS a ridurre la sanzione medesima, richiesto dal trasgressore e la volontà di sanare l'illecito, con la riduzione del pagamento al minimo edittale, si accoglie la suddetta richiesta.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, in premessa generalizzata, nella qualità di Titolare della Casa di riposo suddetta, il pagamento della somma totale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Si accoglie l'istanza di rateizzazione della ricorrente nella misura di 10 (dieci) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale, con il versamento di € 156,00 (cento e sessantasei/00) all'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensili al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.560,00 (millecinquecentosessantasei/00) da versare:

- quanto ad € 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa in data 17.10.2014 con la seguente causale: "spese istruttorie versate di contestazione verbale di contestazione n.° 2016/7 del 07.01.2016 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa";

- quanto ad € 1.500,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrata regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione della presente ordinanza;



E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere le copie delle attestazioni dell'avvenuto pagamento presso Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la e forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire da notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **CHIARAMONTE Adriana** nata a Ragusa il 31.08.1985 ed elettivamente domiciliata a **Mod Calvario n.° 50**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri NA: via G. Perlasca n.° 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 2: 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non i i termini.

Ragusa, 03.06.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



